

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3869

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(JERVOLINO RUSSO)

col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1999

Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale – IMO –, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo delle Risoluzioni con allegati	»	7
Traduzione non ufficiale	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'*International Maritime Organization* (IMO), ratificata ai sensi della legge 22 maggio 1956, n. 909, concernono l'istituzionalizzazione del Comitato sulle facilitazioni marittime (emendamenti adottati dall'Assemblea nella sua 17ª sessione il 7 novembre 1991, con Risoluzione A/724) e l'ampliamento del numero dei membri del Consiglio (emendamenti adottati dall'Assemblea nella sua 18ª sessione il 4 novembre 1993, con Risoluzione A/735).

Introduzione generale

Gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'IMO che si propone di approvare, contenuti nella Risoluzione A/724 (17) ed A/735 (18), riguardano, rispettivamente, l'istituzionalizzazione del Comitato sulle facilitazioni marittime (*Facilitation Committee*) e l'ampliamento del numero degli Stati membri partecipanti al Consiglio.

Le due Risoluzioni A/724 e A/725 non riguardano lo stesso oggetto, e, non incidendo sugli stessi articoli, non pongono problemi di successione nel tempo di atti sulle medesime materie.

I due interventi modificativi della Convenzione si propongono di allargare la base partecipativa dei processi decisionali e di riconoscere, nella sostanza e nella forma, un ruolo maggiore ai Paesi in via di sviluppo a vocazione marittima.

Più specificamente, con l'istituzionalizzazione del *Facilitation Committee* si intende conferire alla Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale (FAL), ratificata ai sensi della legge 8 maggio 1971, n. 831, un'effettiva applicazione alla luce dei continui progressi tecnologici nel campo dei trasporti marittimi, e, nel contempo, permettere ai Paesi in via di svi-

luppo di assumere dei ruoli guida in seno alle istituzioni dell'Organizzazione.

Con il secondo intervento si incide maggiormente nel campo dei processi di democratizzazione delle istituzioni dell'IMO. Come in ogni organizzazione, gli organi cosiddetti esecutivi in realtà svolgono ruoli che vanno oltre la mera esecuzione di decisioni adottate dagli organi supremi e la medesima situazione si verifica anche in sede IMO. Sebbene l'IMO non abbia, istituzionalmente, compiti politici, essa viene chiamata spesso a prendere delle decisioni che esorbitano dal proprio mandato tecnico, sconfinando, in certi casi, nel campo politico inteso in senso lato. Tale circostanza genera la domanda per una maggiore partecipazione anche negli organi esecutivi, e, dato il generale processo di democratizzazione che permea le organizzazioni internazionali, non può essere disatteso nemmeno in sede IMO.

A seguito di queste considerazioni, unanimemente, l'Assemblea ha deciso di ampliare il numero degli Stati ammessi al Consiglio da trentadue a quaranta. Tale modifica permetterebbe una maggiore partecipazione degli Stati dei Paesi in via di sviluppo, una più sicura rielezione dell'Italia in seno all'organismo stesso, ma anche, per l'Italia, la possibilità di trovare nuovi alleati in seno a Stati neoeletti non affiliati agli interessi degli Stati europei del Nord.

Facilitation Committee

Detto Comitato, allo stato attuale opera in virtù del combinato disposto degli articoli IV, VII, punto 2, sub *a9* della Convenzione FAL e dell'articolo 15 sub *o*) della Convenzione istitutiva dell'IMO, ma non possiede la stessa autorità degli altri comitati dell'IMO (*Maritime Safety Committee, Legal Committee, Marine En-*

viconment Protection Committee e Technical Co-operation Committee).

A seguito della progressiva apertura dei mercati, i temi relativi alle facilitazioni marittime hanno assunto un'importanza maggiore rispetto agli anni in cui fu stilata la Convenzione FAL (1965) e la stessa prassi operativa dell'attuale Comitato sulle facilitazioni marittime (in tutto simile a quella dei quattro Comitati istituzionali) ha spinto l'IMO, nella sua 17ª Assemblea (1991), ad adottare una risoluzione emendativa della Convenzione istitutiva, che, dopo la ratifica, avrebbe conferito al Comitato sulle facilitazioni marittime la dignità piena di un comitato dell'IMO e trasformato l'attuale prassi in una situazione di diritto.

Tali emendamenti non sono stati oggetto di iniziativa di ratifica da parte del Ministero degli affari esteri in quanto non si riteneva necessario appesantire i lavori dell'Organizzazione con un ulteriore comitato. La prassi degli ultimi anni ha invece mostrato che il Comitato sulle facilitazioni marittime, con le sue iniziative, potrebbe svolgere un ruolo propulsore nel miglioramento della libertà dei traffici marittimi, specialmente in vista di avvenimenti paralleli sul piano economico e politico in materia di liberalizzazione dei traffici marittimi (negoziati GATS in materia di trasporto marittimo, da iniziarsi nell'anno 2000).

Tali iniziative parallele impongono di mutare opinione sul ruolo del Comitato sulle facilitazioni marittime e di procedere ad una ratifica degli emendamenti in oggetto.

Contenuto sintetico della Risoluzione A/724 (17)

La risoluzione A/724 prevede, per la Convenzione istitutiva dell'IMO, quanto segue:

emendamenti agli articoli 11, 15, 21, 25, 56 e 57;

l'aggiunta di una parte nuova, parte XI, consistente nei nuovi articoli dal 47 al 51;

rinumerazione consequenziale delle parti dalla XI alla XX esistenti;

rinumerazione consequenziale degli articoli dal 47 al 77 esistenti;

cambiamenti consequenziali nei riferimenti agli articoli rinumerati 5, 6, 7, 8, 66, 67, 68, 70, 72, 73 e 74;

cambiamenti consequenziali nei riferimenti alle parti rinumerate degli articoli 15 e 25 (a);

cambiamento consequenziale al numero dell'articolo rinumerato riferito all'appendice II.

Ciascun emendamento produrrà gli effetti di seguito indicati.

Anzitutto si procederà alla istituzione, tra i Comitati dell'Organizzazione, di un Comitato sulle facilitazioni marittime (articoli 11 e 25), con poteri di sviluppo di proposte e di convenzioni (articolo 15), di rapporti, proposte, osservazioni e raccomandazioni al Consiglio in tema di programma di lavoro e di bilancio (articolo 21).

Inoltre verrà disciplinato il funzionamento del Comitato sulle facilitazioni nell'ambito di una nuova parte della Convenzione (la Parte XI) e precisamente verranno disciplinate: la composizione del Comitato, aperta a tutti i membri dell'IMO (articolo 47); la sfera di competenza dello stesso: esame di questioni rientranti nel campo d'azione dell'Organizzazione, riguardanti la facilitazione del traffico marittimo internazionale (articolo 48); le facoltà di proposte al Consiglio (raccomandazioni, linee guida); il rapporto sul lavoro svolto dallo stesso (articolo 49); la regolarità delle sessioni e l'organizzazione interna (articolo 50). Le procedure di votazione in vigore per i Comitati esistenti troveranno applicazione anche per il Comitato sulle facilitazioni marittime. Sarà necessaria anche una serie di emendamenti consequenziali ai riferimenti agli articoli della Convenzione.

Consiglio dell'IMO

Il Consiglio dell'IMO, allo stato attuale, è composto da trentadue Stati eletti

nell'ambito di tre categorie distinte (tipologia A, B e C, ex articolo 17, sub *a*), *b*) e *c*) della Convenzione istitutiva). Anche in questo caso, a seguito della progressiva apertura dei mercati e del progressivo sviluppo economico, il numero degli Stati che hanno assunto, nell'economia mondiale, maggiore peso ha portato ad una rivisitazione dei meccanismi decisionali che è sfociata nell'adozione, nella 18^a Assemblea dell'IMO (1993), di una Risoluzione emendativa della Convenzione istitutiva, che, dopo ratifica, amplia il numero degli Stati partecipanti al Consiglio (da trentadue a quaranta).

Gli emendamenti a questa parte del testo non toccano le parti relative al Comitato sulle facilitazioni marittime, ma si limitano ad assicurare una maggiore partecipazione al Consiglio, e, di conseguenza, a mutarne il *quorum* deliberativo.

Contenuto sintetico della Risoluzione A/735 (18)

La risoluzione A/735 (18) prevede, per la Convenzione istitutiva dell'IMO, emendamenti agli articoli 16, 17 e 19.

Ciascun emendamento produrrà i seguenti effetti:

la composizione del Consiglio si amplia da trentadue a quaranta membri (articolo 16);

l'originario numero degli Stati eletti nelle categorie A, B, C, passa, per A e B, dagli attuali otto a dieci e, per la tipologia C, dagli attuali sedici a venti (articolo 17);

il *quorum* richiesto per l'adozione di una decisione passa da ventuno a ventisei (articolo 19).

Oneri a carico del bilancio dello Stato e modifica della legislazione interna

La ratifica degli emendamenti apportati dalle due Risoluzioni in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto le nuove spese risultanti dall'istituzione del Comitato sulle facilitazioni marittime risultano coperte dai normali contributi degli Stati aderenti all'IMO. Pertanto non si rende necessaria la redazione della nota tecnica prevista dalla vigente normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale - IMO -, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alle Risoluzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla Convenzione base.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Resolution A.724(17)

*Adopted on 7 November 1991
(Agenda item 15)*

**AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON
THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION
(institutionalization of the Facilitation Committee)****THE ASSEMBLY,**

RECALLING resolution A.640(16) adopted at its sixteenth regular session by which it decided to take the necessary steps at its seventeenth regular session to adopt amendments to the IMO Convention in order to institutionalize the Facilitation Committee in the IMO Convention,

HAVING CONSIDERED the recommendations of the Facilitation Committee on the proposed amendments to the IMO Convention and the views of the Council on these recommendations,

1. **ADOPTS** amendments to the Convention on the International Maritime Organization, the texts of which are contained in the annex to this resolution, consisting of:

- the amendments to Articles 11, 15, 21, 25, 56 and 57;
- the addition of a new part XI consisting of new Articles 47 to 51;
- consequential renumbering of existing parts XI to XX;
- consequential renumbering of existing Articles 47 to 77;
- consequential changes in the references to the renumbered Articles in Articles 5, 6, 7, 8, 66, 67, 68, 70, 72, 73 and 74;
- consequential changes to the references to the renumbered parts in Articles 15 and 25(a); and
- consequential change to the number of the renumbered Article referred to in appendix II;

2. **REQUESTS** the Secretary-General of the Organization to deposit the adopted amendments with the Secretary-General of the United Nations in accordance with Article 72 (previously Article 67) of the IMO Convention and to receive instruments of acceptance and declarations as provided for in Article 73 (previously Article 68); and

3. **INVITES** Member Governments to accept these amendments at the earliest possible date after receiving copies thereof by communicating the appropriate instrument of acceptance to the Secretary-General in accordance with Article 73 (previously Article 68) of the Convention.

Annex

**AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON
THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION
(institutionalization of the Facilitation Committee)****Article 11**

The text is replaced by the following:

The Organization shall consist of an Assembly, a Council, a Maritime Safety Committee, a Legal Committee, a Marine Environment Protection Committee, a Technical Co-operation Committee, a Facilitation Committee and such subsidiary organs as the Organization may at any time consider necessary; and a Secretariat.

Article 15

The text of paragraph (1) is replaced by:

- (1) To take decisions in regard to convening any international conference or following any other appropriate procedure for the adoption of international conventions or of amendments to any international conventions which have been developed by the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, the Facilitation Committee, or other organs of the Organization.

Article 21

The text is replaced by the following:

- (a) The Council shall consider the draft work programme and budget estimates prepared by the Secretary-General in the light of the proposals of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, the Facilitation Committee and other organs of the Organization and, taking these into account, shall establish and submit to the Assembly the work programme and budget of the Organization, having regard to the general interest and priorities of the Organization.
- (b) The Council shall receive the reports, proposals and recommendations of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, the Facilitation Committee and other organs of the Organization and shall transmit them to the Assembly and, when the Assembly is not in session, to the Members for information, together with the comments and recommendations of the Council.
- (c) Matters within the scope of articles 28, 33, 38, 43 and 48 shall be considered by the Council only after obtaining the views of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee or the Facilitation Committee, as may be appropriate.

Article 25

The text of paragraph (b) is replaced by:

- (b) Having regard to the provisions of part XVI and to the relations maintained with other bodies by the respective Committees under Articles 28, 33, 38, 43 and 48, the Council shall between sessions of the Assembly, be responsible for relations with other organizations.

Part XI

A new text is inserted, as follows:

The Facilitation Committee**Article 47**

The Facilitation Committee shall consist of all the Members.

Article 48

The Facilitation Committee shall consider any matter within the scope of the Organization concerned with the facilitation of international maritime traffic and in particular shall:

- (a) Perform such functions as are or may be conferred upon the Organization by or under international conventions for the facilitation of international maritime traffic, particularly with respect to the adoption and amendment of measures or other provisions, as provided for in such conventions.
- (b) Having regard to the provisions of Article 25, the Facilitation Committee, upon request by the Assembly or the Council or if it deems such action useful in the interests of its own work, shall maintain such close relationship with other bodies as may further the purposes of the Organization.

Article 49

The Facilitation Committee shall submit to the Council:

- (a) Recommendations and guidelines which the Committee has developed.
- (b) A report on the work of the Committee since the previous session of the Council.

Article 50

The Facilitation Committee shall meet at least once a year. It shall elect its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 51

Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject to the provisions of Article 47, the Facilitation Committee, when exercising the functions conferred upon it by or under any international convention or other instrument, shall conform to the relevant provisions of the convention or instrument in question, particularly as regards the rules governing the procedures to be followed.

Article 56 (renumbered as Article 61)

The text is replaced by the following:

Any Member which fails to discharge its financial obligation to the Organization within one year from the date on which it is due shall have no vote in the Assembly, the Council, the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee or the Facilitation Committee unless the Assembly, at its discretion, waives this provision.

Article 57 (renumbered as Article 62)

The text is replaced by the following:

Except as otherwise provided in the Convention or in any international agreement which confers functions on the Assembly, the Council, the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, or the Facilitation Committee, the following provisions shall apply to voting in these organs:

- (a) Each Member shall have one vote.
- (b) Decisions shall be by a majority vote of the Members present and voting and, for decisions where a two-thirds majority vote is required, by a two-thirds majority vote of those present.
- (c) For the purpose of the Convention, the phrase "Members present and voting" means "Members present and casting an affirmative or negative vote". Members which abstain from voting shall be considered as "not voting".

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

Articles 5, 6 and 7

The references to Article 71 are replaced by references to Article 76.

Article 8

The reference to Article 72 is replaced by a reference to Article 77.

Article 15

The reference in paragraph (g) to Part XII is replaced by a reference to Part XIII.

Article 25

The reference in paragraph (a) to Part XV is replaced by a reference to Part XVI.

Parts XI to XX

Parts XI to XX are renumbered as Parts XII to XXI.

Articles 47 to 77

Articles 47 to 77 are renumbered as Articles 52 to 82.

Article 66 (renumbered as Article 71)

The reference to Article 73 is replaced by a reference to Article 78.

Appendix II

The reference in the heading to Article 65 is replaced by a reference to Article 70.

Article 67 and 68 (renumbered as Articles 72 and 73, respectively)

The references to Article 66 are replaced by references to Article 71.

Article 70 (renumbered as Article 75)

The reference to Article 69 is replaced by a reference to Article 74.

Article 72 (renumbered as Article 77)

The reference in paragraph (d) to Article 71 is replaced by a reference to Article 76.

Article 73 (renumbered as Article 78)

The reference in paragraph (b) to Article 72 is replaced by a reference to Article 77.

Article 74 (renumbered as Article 79)

The reference to Article 71 is replaced by a reference to Article 76.

INTERNATIONAL MARITIME
ORGANIZATION



RESOLUTION A.735(18)
adopted on 4 November 1993

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

THE ASSEMBLY,

RECALLING that at its seventeenth regular session several delegations expressed concern about the outcome of the elections to the Council for the 1992-1993 biennium,

NOTING that the Council at its sixty-eighth session established an Ad Hoc Working Group, open to all Members of the Organization, to consider possible amendments to the provisions for elections to the Council,

NOTING WITH SATISFACTION that the needed revisions in the IMO Convention have all been initiated within the Organization and have been considered in a spirit of goodwill and mutual accommodation and adopted with the general agreement of Members,

HAVING CONSIDERED the amendments to the IMO Convention recommended by the Ad Hoc Working Group on Elections to the Council and approved by the Council at its sixty-ninth session,

1. ADOPTS amendments to Articles 16, 17 and 19 of the Convention on the International Maritime Organization, the texts of which are contained in the annex to this resolution;
2. REQUESTS the Secretary-General of the Organization to deposit the adopted amendments with the Secretary-General of the United Nations in accordance with Article 67 of the IMO Convention and to receive instruments of acceptance and declarations as provided for in Article 68; and
3. INVITES the Members of the Organization to accept these amendments at the earliest possible date after receiving copies thereof by communicating the appropriate instrument of acceptance to the Secretary-General in accordance with Article 68 of the Convention.

ANNEX

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE
INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

PART VI

The Council

Article 16

Replace text of Article 16 by:

"The Council shall be composed of forty Members elected by the Assembly."

Article 17

Replace text of Article 17 by:

"In electing the Members of the Council, the Assembly shall observe the following criteria:

(a) Ten shall be States with the largest interest in providing international shipping services;

(b) Ten shall be other States with the largest interest in international seaborne trade;

(c) Twenty shall be States not elected under (a) or (b) above which have special interests in maritime transport or navigation, and whose election to the Council will ensure the representation of all major geographic areas of the world."

Article 19(b)

Replace text of Article 19(b) by:

"(b) Twenty-six Members of the Council shall constitute a quorum."

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Risoluzione A.724(17)
Adottata il 7 novembre 1991
(Punto 15 dell'agenda)

**EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE
MARITTIMA INTERNAZIONALE**

(Istituzionalizzazione del Comitato sulle facilitazioni)

L'ASSEMBLEA,

RICHIAMANDO la risoluzione A.640(16) adottata alla sua 16^a sessione con la quale si è deciso alla 17^a sessione di prendere le misure necessarie al fine di adottare gli emendamenti alla Convenzione IMO allo scopo di istituzionalizzare il Comitato sulle facilitazioni nella Convenzione IMO,

AVENDO ESAMINATO le raccomandazioni del Comitato sulle facilitazioni sugli emendamenti proposti alla Convenzione IMO e le osservazioni del Consiglio su tali raccomandazioni,

ADOTTA gli emendamenti alla Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale, i cui testi sono contenuti nell'allegato a questa risoluzione, consistenti in:

- emendamenti agli articoli 11, 15, 21, 25, 56 e 57;
- aggiunta di una parte nuova, parte XI, consistente nei nuovi articoli dal 47 al 51;
- rinumerazione consequenziale delle parti dalla XI alla XX esistenti;
- rinumerazione consequenziale degli articoli dai 47 al 77 esistenti;
- cambiamenti consequenziali nei riferimenti agli articoli rimanenti 5, 6, 7, 8, 66, 67, 68, 70, 72, 73 e 74;
- cambiamenti consequenziali nei riferimenti alle parti rinumerate degli articoli 15 e 25(a);
e
- cambiamento consequenziale al numero dell'articolo rinumerato di cui all'appendice II;

RICHIEDI al Segretario Generale dell'Organizzazione di depositare gli emendamenti adottati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in accordo con l'articolo 72 (ex articolo 67) della Convenzione IMO e di ricevere gli strumenti di accettazione e le dichiarazioni come previsto dall'articolo 73 (ex articolo 68); e

INVITA i Governi Membri ad accettare tali emendamenti il più presto possibile dopo averne ricevuto copia, comunicando lo strumento di accettazione appropriato al Segretario Generale in accordo con l'articolo 73 (ex articolo 68) della Convenzione.

ALLEGATO

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SULLA ORGANIZZAZIONE
MARITTIMA INTERNAZIONALE

(Istituzionalizzazione del Comitato sulle facilitazioni)

Articolo 11

Il testo viene sostituito con il seguente:

L'Organizzazione sarà costituita da una Assemblea, un Consiglio, un Comitato di Sicurezza Marittima, un Comitato Giuridico, un Comitato di Protezione dell'Ambiente Marino, un Comitato di Cooperazione Tecnica, un Comitato sulle Facilitazioni ed organismi sussidiari quando l'Organizzazione lo ritenga necessario; ed un Segretario.

Articolo 15

Il testo del paragrafo (1) viene sostituito dal seguente:

- (1) Prendere decisioni circa la convocazione di eventuale conferenza internazionale o nel seguire una qualsiasi eventuale procedura appropriata per l'adozione delle convenzioni internazionali o degli emendamenti a eventuali convenzioni internazionali che sono state sviluppate dal Comitato di Sicurezza Marittima, dal Comitato Giuridico, dal Comitato di Protezione dell'Ambiente Marino, dal Comitato di Cooperazione Tecnica, dal Comitato sulle Facilitazioni, o da altri organismi dell'Organizzazione.

Articolo 21

Il testo viene sostituito dal seguente:

- (a) Il Consiglio esaminerà la bozza del programma di lavoro e il preventivo preparati dal Segretario Generale alla luce delle proposte del Comitato di Sicurezza Marittima, del Comitato Giuridico, del Comitato di Protezione dell'Ambiente Marino, del Comitato di Cooperazione Tecnica, del Comitato sulle Facilitazioni e di altri organismi dell'Organizzazione e, nel prenderli in considerazione, stabilirà e proporrà all'Assemblea il programma di lavoro e il preventivo dell'Organizzazione, con riguardo all'interesse e alle priorità generali dell'Organizzazione.
- (b) Il Consiglio riceverà i rapporti, le proposte e le raccomandazioni del Comitato di Sicurezza Marittima, del Comitato Giuridico, del Comitato di Protezione dell'Ambiente Marino, del Comitato di Cooperazione Tecnica, del Comitato sulle Facilitazioni e di altri organismi dell'Organizzazione e li trasmetterà all'Assemblea e, quando l'Assemblea non è in sessione, ai membri per informazione, insieme ai commenti e le raccomandazioni del Consiglio.
- (c) Le questioni che rientrano nel campo d'azione degli articoli 28, 33, 38, 43 e 48 saranno esaminate dal Consiglio dopo aver ricevuto le osservazioni del Comitato di Sicurezza

Marittima, del Comitato Giuridico, del Comitato di Protezione dell'Ambiente Marino, del Comitato di Cooperazione Tecnica, del Comitato sulle Facilitazioni, come appropriato.

Articolo 25

Il testo del paragrafo (b) viene sostituito dal seguente:

- (b) Considerando le disposizioni della parte XVI e le relazioni mantenute dai rispettivi Comitati con gli altri organismi ai sensi degli articoli 28, 33, 38, 43 e 48, Il Consiglio, tra le sessioni dell'Assemblea, è responsabile delle relazioni con le altre organizzazioni.

Parte XI

Viene inserito il seguente nuovo testo:

Il Comitato sulle Facilitazioni

Articolo 47

Il Comitato sulle Facilitazioni sarà composto da tutti i Membri.

Articolo 48

Il Comitato sulle Facilitazioni esaminerà eventuali questioni rientranti nel campo d'azione dell'Organizzazione riguardanti la facilitazione del traffico marittimo internazionale ed in particolare:

- (a) Eseguirà le funzioni che sono o potrebbero essere conferite all'Organizzazione, da o ai sensi delle convenzioni internazionali per la facilitazione del traffico marittimo internazionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione e l'emendamento delle misure o da altre disposizioni, come previsto da tali convenzioni.
- (b) Considerando le disposizioni dell'articolo 25, il Comitato sulle Facilitazioni, su richiesta dell'Assemblea o del Consiglio, o, se lo ritiene utile negli interessi del proprio lavoro, manterrà una relazione stretta con gli altri organismi, al fine di perseguire gli obiettivi dell'Organizzazione.

Articolo 49

Il Comitato sulle Facilitazioni sottoporrà al Consiglio:

- a) Raccomandazioni e linee guida elaborate dal Comitato.
- b) Un rapporto di lavoro svolto dal Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

Articolo 50

Il Comitato sulle Facilitazioni si incontrerà almeno una volta all'anno. Eleggerà i propri funzionari una volta all'anno ed adotterà le proprie Norme di Procedura.

Articolo 51

Nonostante qualsiasi disposizione contraria in questa Convenzione, ma soggetta alle disposizioni dell'Articolo 47, il Comitato sulle Facilitazioni, quando esercita le funzioni conferitegli, da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, si adeguerà alle disposizioni pertinenti della convenzione o strumento in questione, in particolare riguardo alle norme che governano le procedure da seguire.

Articolo 56 (rinumerato come Articolo 61)

Il testo viene sostituito dal seguente:

Nel caso in cui alcuni Membri non assolvano i propri obblighi finanziari nei confronti dell'Organizzazione entro un anno dalla data di scadenza, essi non avranno facoltà di votare in seno all'Assemblea, al Consiglio, al Comitato di Sicurezza Marittima, al Comitato Giuridico, al Comitato di Protezione dell'Ambiente Marino, al Comitato di Cooperazione Tecnica, o al Comitato sulle Facilitazioni, tranne nel caso in cui l'Assemblea, a sua discrezione, non revochi tale disposizione.

Articolo 57 (rinumerato come Articolo 62)

Il testo viene sostituito dal seguente:

Tranne nel caso in cui altrimenti previsto dalla Convenzione o da eventuale accordo internazionale che conferisce funzioni all'Assemblea, al Consiglio, al Comitato di Sicurezza Marittima, al Comitato Giuridico, al Comitato di Protezione dell'Ambiente Marino, al Comitato di Cooperazione Tecnica, o al Comitato sulle Facilitazioni, in tali organismi si applicheranno le seguenti disposizioni per la votazione:

- (a) Ogni Membro avrà un voto.
- (b) Le decisioni si prenderanno a maggioranza dei voti dei Membri presenti e votanti e, per le decisioni in cui è richiesta la maggioranza con voto dei due terzi dei presenti.
- (c) Ai fini della Convenzione, per "Membri presenti e votanti" si intende "Membri presenti e che asseguano voto affermativo o negativo". I Membri che si astengono dal votare saranno considerati come "non votanti".

EMENDAMENTI CONSEGUENZIALI

Articoli 5, 6 e 7

I riferimenti all'articolo 71 vengono sostituiti dai riferimenti all'articolo 76.

Articolo 8

Il riferimento all'articolo 72 viene sostituito dal riferimento all'articolo 77.

Articolo 15

Il riferimento al paragrafo (g) alla Parte XII è sostituito dal riferimento alla Parte XIII.

Articolo 25

Il riferimento al paragrafo (a) alla Parte XV viene sostituito dal riferimento alla Parte XVI.

Parti dalla XI alla XX

Le parti dalla XI alla XX vengono rinumerate come parti dalla XII alla XXI.

Articoli dal 47 al 77

Gli articoli dal 47 al 77 vengono rinumerati come articoli dal 52 all'82.

Articolo 66 (rinumerato come articolo 71)

Il riferimento all'articolo 73 viene sostituito dal riferimento all'articolo 78.

Appendice II

Il riferimento nell'intestazione all'articolo 65 viene sostituito dal riferimento all'articolo 70.

Articoli 67 e 68 (rinumerati rispettivamente come articoli 72 e 73)

I riferimenti all'articolo 66 vengono sostituiti dai riferimenti all'articolo 71.

Articolo 70 (rinumerato come Articolo 75)

Il riferimento all'Articolo 69 viene sostituito con il riferimento all'Articolo 74.

Articolo 72 (rinumerato come articolo 77)

Il riferimento nel paragrafo (d) all'articolo 71 viene sostituito dal riferimento all'articolo 76

Articolo 73 (rinumerato come Articolo 78).

Il riferimento al paragrafo (b) dell'Articolo 72 viene sostituito con il riferimento all'Articolo 77.

Articolo 74 (rinumerato come articolo 79)

Il riferimento all'articolo 71 viene sostituito dal riferimento all'articolo 76.

RISOLUZIONE A.7354(18)
adottata il 4 novembre 1993.

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE
MARITTIMA INTERNAZIONALE

L'ASSEMBLEA,

RICORDANDO le preoccupazioni espresse da più delegazioni nella sua diciassettesima sessione ordinaria riguardo ai risultati delle elezioni al Consiglio per il periodo biennale 1992-1993;

NOTANDO che il Consiglio, nella sua sessantottesima sessione, ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc, aperto a tutti i Membri dell'Organizzazione, in vista di esaminare eventuali emendamenti alle norme che regolamentano le elezioni al Consiglio,

NOTANDO CON SODDISFAZIONE che le necessarie revisioni della Convenzione istitutiva dell'OMI sono state tutte intraprese in seno all'Organizzazione e che i testi sono stati esaminati in uno spirito di buona volontà e di accomodamento reciproco ed adottati con il consenso generale dei Membri,

AVENDO ESAMINATO gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'OMI, raccomandati dal Gruppo di lavoro ad hoc sulle elezioni al Consiglio ed approvati dal Consiglio nella sua sessantanovesima sessione,

1. ADOTTA gli emendamenti agli articoli 16, 17 e 19 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale, il cui testo é riprodotto nell'annesso alla presente risoluzione;

2. PREGA il Segretario generale dell'Organizzazione di depositare, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli emendamenti adottati, come previsto all'articolo 67 della Convenzione istitutiva dell'OMI, e di ricevere gli strumenti di accettazione e le dichiarazioni in conformità all'articolo 68;

3. INVITA i Membri dell'Organizzazione ad accettare tali emendamenti il prima possibile dopo averne ricevuto una copia, comunicando lo strumento di accettazione appropriato al Segretario generale, in conformità all'articolo 68 della Convenzione.

Copia certificata conforme della Risoluzione A.735(18) e degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale, adottati il 4 novembre 1993 dall'Assemblea dell'Organizzazione nella sua diciottesima sessione.

Per il Segretario Generale:

Londra, 4.XI.1993

ANNESSE

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA
DELL'ORGANIZZAZIONE MARITTIMA INTERNAZIONALE

PARTE VI

Il Consiglio

Articolo 16

Sostituire il testo dell'articolo 16 con il testo seguente:

<< Il Consiglio si compone di quaranta membri eletti dall'Assemblea >>

Articolo 17

Sostituire il testo dell'articolo 17 con il testo seguente:

<< Nell'eleggere i membri del Consiglio, l'Assemblea osserva i seguenti principi:

a) dieci sono costituiti dagli Stati maggiormente interessati a fornire servizi internazionali di navigazione marittima;

b) dieci sono costituiti da altri Stati maggiormente interessati nel commercio internazionale marittimo;

c) venti sono Stati che non sono stati eletti a titolo dei capoversi a) o b) di cui sopra, e che hanno interessi particolari nel trasporto marittimo o nella navigazione, e la cui elezione garantisce che tutte le grandi regioni geografiche del mondo siano rappresentate al Consiglio >>.

Articolo 19 b)

Sostituire il testo del capoverso b) dell'articolo 19 con il testo seguente:

< Ventisei membri del Consiglio costituiscono il quorum >>.
